



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Prot. n° 211227 del 13/05/2021. AVELLINO, il 13/05/2021

Pagina 1

PATTO DI SERVIZIO
(per i beneficiari di Reddito di cittadinanza)

Tra

Il Centro per l'Impiego¹ (di seguito CPI) di AVELLINO

Operatore del CPI² Avv. Silvia Curto

e

il/la signor/a NATALIYA DENHINA

codice fiscale DNHNL59B59Z138R nato/a a UCRAINA (EX), il 19/02/1959 residente a AVELLINO (AV) Via VIA FRATELLI BISOGNO 41 INT.11 3° PIANO SCALA A - 83100

profilo personale di occupabilità

data della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 02/09/2014

La normativa di riferimento, in materia di offerta congrua, è prevista all'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015 e dal D.M. n. 42/2018³. L'art. 4, co. 8, 9 e 9-bis e l'art. 7, co. 5, lett. e), del D.L. n. 4/2019 è intervenuto modificando e integrando l'offerta congrua con riguardo ai beneficiari del Rdc.

L'offerta di lavoro congrua deve tenere conto delle seguenti caratteristiche del soggetto e del/i seguente/i profilo/i professionale/i concordato/i:

colf

Collaboratori domestici e professioni assimilate

badante

- Le caratteristiche formative e professionali, l'esperienza lavorativa maturata, gli interessi dichiarati in fase di colloquio, nonché le caratteristiche dei mercati del lavoro di riferimento;

- I seguenti punti di forza, rilevati nel corso del colloquio

Dispone di un livello di autonomia e iniziativa

Conosce il mercato del lavoro locale

Possiede un profilo professionale spendibile nel mercato del lavoro

- Le seguenti aree di miglioramento, rilevate nel corso del colloquio

Non ha un metodo per la ricerca del lavoro

Non conosce gli strumenti per la promozione della propria candidatura

- I seguenti vincoli, rilevati nel corso del colloquio

Tempi e orari

Mobilità (distanza, autonomia negli spostamenti, assenza di mezzo di trasporto personale, ecc.)

Appartenenza ad una categoria particolare di lavoratore (limitazioni fisiche)

- Le seguenti disponibilità, rilevate nel corso del colloquio

Disponibile tempo parziale

Disponibile a turnazioni

Note eventuali

¹Il riferimento ai CPI di cui al presente modello si intende riferito anche ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano.

²Responsabile delle attività ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.n. 150 / 2015.

³Si precisa che per i disoccupati non beneficiari di Rdc continua ad operare la previsione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, così come specificato dal D.M. n. 42/2018.

Servizi e Misure di politica attiva del lavoro volte a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro e modalità di attuazione

MISURA/E* PROPOSTA/E DA PARTE DEL CPI	Soggetto erogatore**	Appuntamento con il responsabile delle attività**
Orientamento specialistico e individualizzato (consulenza orientativa, bilancio di competenze)		

Calendario contatti ordinari con il responsabile delle attività						
---	--	--	--	--	--	--

Ulteriori convocazioni da parte del Centro per l'impiego						
--	--	--	--	--	--	--

	DESCRIZIONE	Data	Accettata	Inviata comunicazione all'INPS	Note
			SÌ NO	SÌ NO	
Congrua offerta di lavoro			SÌ NO	SÌ NO	
			SÌ NO	SÌ NO	

* Possono essere individuati una o più tipologie di servizi/interventi riportati nel modello.

** La compilazione di questi campi al momento della stipula del Patto di servizio è opzionale.

SEZIONE A – D.L. n. 4/2019

Il beneficiario del Rdc di cui all'art. 4, co. 5, 5 - bis e 5 - ter, del d.l.n. 4 / 2019, accetta espressamente gli obblighi e rispetta gli impegni previsti nel presente patto di servizio e, in particolare:

1. registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. n. 4/2019, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
2. svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel presente patto di servizio, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
3. accettare di essere avviato alle attività individuate nel presente patto di servizio;
4. sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5. accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.n. 150 / 2015, come integrato dall'art. 4, co. 9, del d.l.n. 4 / 2019. In caso di rinnovo del beneficio Rdc ai sensi dell'art. 3, co. 6, del d.l.n. 4 / 2019, deve accettare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.n. 150 / 2015, come integrato dall'art. 4, co. 9, del d.l.n. 4 / 2019.

In coerenza con le competenze professionali del beneficiario del Rdc e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il CPI, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del presente patto di servizio la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali, con il consenso di entrambe le parti.

Dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: null e/o al seguente numero di telefono cellulare 3337797425.

SANZIONI

Il beneficiario del Rdc è consapevole che la violazione degli obblighi previsti dal presente patto di servizio, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett.a), del d.lgs.n. 150/2015, sono applicate le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

È altresì disposta la decadenza dal Rdc quando il Beneficiario:

- a) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'art. 20, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 150/2015 e all'art. 9, co. 3, lett. e), del d.l. n. 4/2019;
- b) non aderisce ai progetti di cui all'art. 4, co. 15, del d.l. n. 4/2019, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

c) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'art. 4, co. 8, lett. b), n. 5), del d.l. n. 4/2019, ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3, co. 6, del medesimo decreto, non accetta la prima offerta congrua utile.

Il giustificato motivo⁴ ricorre in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo⁵ ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

⁴Cfr. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3374 del 4 marzo 2016 e Deliberazione CdA ANPAL del 23.5.2018, n. 19 che ha approvato il documento su

"Servizi per le politiche attive del lavoro. Linee guida per gli operatori dei CPI."

⁵D.M. n. 42/2018.

SEZIONE B – D.LGS. 150/2015

Qualora il beneficiario di Rdc di cui all'art. 4, co. 5, 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 4/2019 sia al contempo beneficiario di altre forme di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della l. n. 92/2012; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl - o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata - DIS-COLL - di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015; Indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223/1991) accetta espressamente gli obblighi e rispetta gli impegni previsti dal d.lgs. n. 150/2015. In particolare, il lavoratore si impegna a:

1. partecipare alla definizione della/e misura/e di politica attiva;
2. rispettare lo svolgimento delle misure di politica attiva del lavoro concordate;
3. partecipare con frequenza ordinaria ai contatti con l'operatore del CPI al fine di verificare l'esito delle singole azioni nonché lo stato di attuazione complessivo del percorso concordato;
4. partecipare alle eventuali ulteriori convocazioni da parte del CPI nei giorni feriali, con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore, con le seguenti modalità: email e/o cellulare;
5. dimostrare, attraverso contatti periodici programmati con l'operatore del CPI, la ricerca attiva del lavoro;
6. partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere il percorso di selezione colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
7. accettare congrue offerte di lavoro, come definite all'art. 25 del d.lgs. n. 150/2015 e dal D.M. n. 42/2018; per le persone con disabilità e gli altri interessati di cui alla l. n. 68/1999, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'assunzione;
8. limitatamente ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato e ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità percettori della relativa indennità, svolgere attività socialmente utili, di cui art. 26, co. 1, d.lgs. n. 150/2015, come modificato dall'art. 1, co. 306, della l. n. 208/2015;
9. comunicare tempestivamente al CPI il cambio di domicilio, l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale o autonoma, nonché ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
10. comunicare entro 5 gg lavorativi al CPI la variazione del domicilio.

Dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: null

SANZIONI

Il mancato rispetto da parte del beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della l. n. 92/2012; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl - o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata - DIS-COLL - di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015; Indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223/1991) di quanto previsto nel patto di servizio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, co. 7, del d.lgs. n. 150/2015, ovvero:

- a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all' art. 20, co. 1-2, lett. d), e all'art. 21, co. 2 e 6, del d.lgs. n. 150/2015:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
 - 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, le medesime conseguenze di cui all'art. 21, co. 7, del d.lgs. n. 150/2015;
- c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, co. 3, lett. b):
- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
 - 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, co. 3, lett. c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dell'art. 21, co. 7, del d.lgs. n. 150/2015 non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

Con riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, si applicano le sanzioni di cui all'art. 22, co. 3 del d.lgs. n. 150/2015, ovvero:

- a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 22, co. 1 del d.lgs. n. 150/2015 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, co. 3, in assenza di giustificato motivo:
- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
 - 2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
 - 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
- b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 20, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 150/2015, ovvero alle iniziative di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 150/2015:
- 1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
 - 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di persona iscritta nelle liste del collocamento mirato trovano applicazione, in luogo delle sanzioni di cui all'art. 10, co. 6, della l. n. 68/1999, quelle di cui al menzionato co. 7 dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, nonché i co. 8 e 9 del medesimo art. 21. Trovano, altresì, applicazione le soprarchiamate sanzioni di cui all'art. 22, co. 3, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 23 dicembre 2015.

Avverso il provvedimento di decurtazione/decadenza della prestazione nonché di decadenza dallo stato di disoccupazione l'utente può presentare ricorso all'ANPAL entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nelle ipotesi di rigetto l'utente può presentare, nel termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il giustificato motivo⁶ ricorre in caso di:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo⁷ ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a, b, c, e, f, di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

⁶Cfr. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3374 del 4 marzo 2016 e Deliberazione CdA ANPAL del 23.5.2018, n. 19 che ha approvato il documento su "Servizi per le politiche attive del lavoro. Linee guida per gli operatori dei CPI."

⁷D.M. n. 42/2018.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione CAMPANIA in qualità di titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali raccolti saranno trattati in osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (adeguato al Regolamento UE n. 2016/679).

INFORMAZIONI

Il Patto di servizio può essere modificato, o aggiornato, su richiesta delle Parti anche in relazione alle mutate condizioni dell'utente.

Il presente Patto di servizio perde di efficacia con la perdita dello stato di disoccupazione.

Data 13/05/2021

Letto, firmato e sottoscritto.

L'utente

NATALIYA DENHINA

L'operatore del CPI _____

Firma utente Nataliya Denhina